



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

Resoconti

Allegati

n. 152
Supplemento

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di lunedì 27 gennaio 2014

INDICE**Commissioni permanenti**1^a - Affari costituzionali:*Plenaria* *Pag.* 3

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Gruppo Azione Partecipazione popolare: Misto-GAPP; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Lunedì 27 gennaio 2014

Plenaria

93^a Seduta

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Sabrina De Camillis.

La seduta inizia alle ore 19.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, appena conclusa: su sollecitazione del Gruppo del Partito Democratico, si è convenuto di iscrivere all'ordine del giorno il disegno di legge n. 1224 (Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, per la promozione dell'equilibrio di genere nella rappresentanza politica alle elezioni per il Parlamento europeo) e che l'esame abbia inizio nella seduta di giovedì 30 gennaio.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(1214) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seconda seduta pomeridiana del 22 gennaio.

La PRESIDENTE ammette all'esame l'emendamento 1.200 e l'emendamento 7.18, già dichiarati improponibili. Specifica che l'emendamento 9.24 è proponibile, limitatamente al primo, al quarto e al quinto periodo. Dichiarata invece improponibile l'emendamento 4.100.

Comunica, inoltre, che è stata presentata una riformulazione dell'emendamento 2.11 (2.11 testo 2), pubblicata in allegato.

Infine, informa che il senatore Marinello ha ritirato l'emendamento 10.12 e che il senatore Aracri ha ritirato gli emendamenti 10.13 e 10.17.

Il relatore PAGLIARI (*PD*) esprime parere contrario sugli emendamenti identici 10.0.1, 10.0.2 e 10.0.3, nonché sull'emendamento 10.0.4. Propone che gli emendamenti identici 11.1 e 11.2 siano riformulati in un testo 2, con l'inserimento, alla fine del primo capoverso, delle parole «alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge». Esprime parere contrario sugli emendamenti 11.3 e 11.4.

Esprime parere contrario anche sull'emendamento 13.1, mentre formula un parere favorevole sull'emendamento 13.2, nonché sugli identici 13.3 e 13.4. Esprime parere favorevole anche sull'emendamento 13.5 (testo 2), mentre formula un parere contrario sugli emendamenti 13.7 e 13.8. Infine, esprime parere favorevole sugli emendamenti 13.0.1 e 13.0.2.

In considerazione dell'assenza del rappresentante del Governo, la PRESIDENTE sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 19,40, riprende alle ore 20,05.

Si procede quindi all'esame e alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

La senatrice LANZILLOTTA (*SCpI*) ritira l'emendamento 1.3, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea.

Previa dichiarazioni di voto favorevole del senatore ENDRIZZI (*M5S*) e della senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*), con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 1.4 è posto in votazione e respinto.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) fa proprio l'emendamento 1.8 e annuncia, a nome del suo Gruppo, un voto favorevole.

Posto in votazione con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 1.8 è respinto.

La senatrice Rita GHEDINI (*PD*) riformula l'emendamento 1.9 in un testo 2, pubblicato in allegato, in modo da recepire le indicazioni della Commissione bilancio.

Con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 1.9 (testo 2) è posto in votazione e approvato.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore ENDRIZZI (*M5S*), con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 1.10 è posto in votazione e respinto.

Il relatore PAGLIARI (*PD*) esprime parere favorevole sugli identici emendamenti 1.13 e 1.14, a condizione che siano riformulati sostituendo le parole «31 dicembre 2016» con le parole «30 giugno 2015».

La senatrice LO MORO (*PD*) e il senatore Giovanni MAURO (*GAL*) fanno propri, rispettivamente, gli emendamenti 1.13 e 1.14 e li riformulano, secondo le indicazioni del relatore, in testi 2, pubblicati in allegato sui quali il rappresentante del Governo si rimette alla Commissione.

Posti in votazione gli emendamenti identici 1.13 (testo 2) e 1.14 (testo 2) sono approvati.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) invita la Commissione ad accogliere l'emendamento 1.18, ritenendo non opportuno che sia prorogato il termine per l'adozione dei regolamenti di organizzazione delle pubbliche amministrazioni e degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri.

Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 1.18 è posto in votazione e respinto.

Il relatore PAGLIARI (*PD*) e il rappresentante del Governo esprimono parere contrario sugli identici emendamenti 1.20 e 1.21, mentre formulano un parere favorevole sull'emendamento 1.22.

La senatrice LANZILLOTTA (*SCpI*) osserva che il comma 7 dell'articolo 1 dispone che i regolamenti di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri siano adottati con un decreto del Presidente del Consiglio, in luogo del decreto del Presidente della Repubblica già previsto. Pertanto, vi è il rischio che eventuali riduzioni di spesa e di personale possano essere trasferiti, senza gli opportuni controlli, dagli uffici dei Ministeri a quelli di diretta collaborazione dei Ministri. Auspica, quindi, che sia approvato l'emendamento 1.21 o, in almeno, l'emendamento 1.22.

Posti in votazione con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, gli identici 1.20 e 1.21 sono approvati. L'emendamento 1.22 risulta conseguentemente assorbito.

Posto in votazione con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 1.23 è respinto.

Il senatore CRIMI (*M5S*) fa proprio l'emendamento 1.27, sul quale il relatore e il rappresentante del Governo esprimono parere contrario.

Posto in votazione, l'emendamento 1.27 è respinto.

Il relatore PAGLIARI (*PD*) esprime parere favorevole sull'emendamento 1.28, a condizione che sia riformulato, sostituendo «2020» con «2018» e «2018» con «2016».

Il sottosegretario DE CAMILLIS esprime parere conforme a quello del relatore.

La senatrice LO MORO (*PD*) fa proprio l'emendamento 1.28 e lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato.

Con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 1.28 (testo 2) è posto in votazione e approvato.

Posto in votazione con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 1.29 è respinto.

Il relatore PAGLIARI (*PD*) e il rappresentante del Governo esprimono parere contrario sugli emendamenti 1.30 e 1.31.

Il senatore VOLPI (*LN-Aut*) chiede al relatore e al rappresentante del Governo di rivalutare gli emendamenti 1.30 e 1.31, criticando la proroga ivi prevista, relativa al termine per il completamento delle procedure concorsuali per i dirigenti delle Agenzie delle dogane, delle entrate e del territorio.

Il senatore CRIMI (*M5S*), dopo aver fatto proprio l'emendamento 1.30, rileva che, con la proroga prevista al comma 14 dell'articolo 1, si mantengono nell'incarico dirigenti le cui modalità di nomina sono già state giudicate illegittime dal Consiglio di Stato.

La senatrice LANZILLOTTA (*SCpI*) osserva che, a causa della proroga del termine per l'espletamento delle procedure concorsuali, potrebbero non essere più banditi concorsi per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti. Nel frattempo, continuerebbero ad essere prorogati gli incarichi già attribuiti.

Il relatore PAGLIARI (*PD*), dopo aver sottolineato che la norma si riferisce a procedure già avviate, suggerisce di accogliere il successivo emendamento 1.32, che proroga il termine di soli sei mesi. Ricorda, inoltre, di aver presentato l'emendamento 1.200 sulla stessa materia, per evitare che siano conferiti nuovi incarichi oltre a quelli già attribuiti.

Posti in votazione con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, gli emendamenti identici 1.30 e 1.31 sono respinti.

La PRESIDENTE propone ai rispettivi proponenti che gli emendamenti 1.32, 1.33, 1.34, 1.35 e 1.200 siano discussi in Assemblea, al fine di consentire un esame più approfondito della materia.

Il senatore VOLPI (*LN-Aut*) fa propri gli emendamenti 1.32 e 1.34 e li ritira.

Il senatore CRIMI (*M5S*) fa proprio l'emendamento 1.33 e lo ritira.

La senatrice LANZILLOTTA (*SCpI*) ritira l'emendamento 1.35.

Il relatore PAGLIARI (*PD*) ritira l'emendamento 1.200.

Il senatore DI BIAGIO (*PI*) auspica l'approvazione dell'emendamento 1.42, recante misure a sostegno di una fondazione impegnata nella valorizzazione del *made in Italy*.

Il senatore AUGELLO (*NCD*) chiede un esame più attento dell'emendamento 1.42, in quanto la fondazione, il cui commissariamento è stato sospeso per effetto di un ricorso, deve far fronte agli adempimenti legati ai suoi compiti istituzionali.

Posto in votazione con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 1.42 non è approvato.

Il relatore PAGLIARI (*PD*) e il rappresentante del Governo esprimono parere contrario sugli identici emendamenti 2.1 e 2.2.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) fa proprio l'emendamento 2.2, con il quale si intende porre un termine alla reiterata proroga dell'ufficio del commissario *ad acta*, nominato già dal 2003 per la conclusione degli interventi infrastrutturali delle aree dell'Italia meridionale colpite dagli eventi sismici del 1980 e 1981.

Il senatore VOLPI (*LN-Aut*), dopo aver fatto proprio l'emendamento 2.1, chiede che il Governo rivaluti il parere contrario, in quanto il commissariamento si protrae da tempo eccessivo, con costi alti e senza una chiara rendicontazione.

La senatrice LO MORO (*PD*), pur condividendo le osservazioni dei senatori Endrizzi e Volpi, non ritiene possibile approvare gli emendamenti soppressivi in esame, non essendosi ancora conclusa la procedura prevista dal comma 2 dell'articolo 2.

Posti in votazione con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, gli emendamenti identici 2.1 e 2.2 non sono approvati.

Il relatore PAGLIARI (*PD*) propone di modificare l'emendamento 2.4, nella seguente formulazione: «Gli effetti delle disposizioni di cui al comma 2 cessano a decorrere dal 1° maggio 2014, salvo che le competenti Commissioni parlamentari, prima della stessa data, si siano espresse favorevolmente su una relazione recante il rendiconto dell'attività svolta e dei finanziamenti utilizzati che il commissario *ad acta* deve presentare alle Camere entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Il senatore VOLPI (*LN-Aut*) fa proprio l'emendamento 2.4 e lo modifica, recependo le indicazioni del relatore in un testo corretto, pubblicato in allegato, su cui il rappresentante del Governo esprime parere favorevole.

Posto in votazione, l'emendamento 2.4 (testo corretto) è approvato.

Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, in esito a distinte votazioni, gli emendamenti 2.6 e 2.8 risultano respinti.

Il relatore PAGLIARI (*PD*) e il rappresentante del Governo esprimono parere contrario sull'emendamento 2.9, fatto proprio dal senatore Crimi in assenza dei proponenti.

Posto ai voti, l'emendamento 2.9 è respinto.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, l'emendamento 2.0.100 del relatore è posto in votazione e approvato.

Posto in votazione con il parere contrario del relatore e del Governo, l'emendamento 3.1 è respinto.

Il relatore PAGLIARI (*PD*) e il rappresentante del Governo esprimono parere contrario sull'emendamento 3.10.

La senatrice LANZILLOTTA (*SCpI*) giudica incomprensibile l'orientamento contrario del Governo, che pure ha presentato un disegno di legge sull'abolizione delle Province. La norma contenuta nell'emendamento 3.10 proroga il mantenimento delle risorse destinate alla costituzione di uffici periferici nelle contabilità speciali intestate alle prefetture delle province di Monza-Brianza, Fermo e Barletta-Andria-Trani.

Il relatore PAGLIARI (*PD*) conferma il proprio parere contrario, in quanto il Parlamento è chiamato a legiferare a Costituzione vigente.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore CRIMI (*M5S*), l'emendamento 3.10 è posto in votazione e respinto.

L'emendamento 3.13 decade per assenza del proponente.

Il relatore PAGLIARI (*PD*) esprime parere favorevole sull'emendamento 4.1, a condizione che le parole «15 marzo» siano sostituite dalle parole «30 giugno».

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) fa proprio l'emendamento 4.1 e lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato, sul quale il rappresentante del Governo esprime parere favorevole.

Posto in votazione, l'emendamento 4.1 (testo 2) è approvato.

Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 4.3 è posto in votazione e approvato. Risultano pertanto assorbiti gli emendamenti 4.4 e 4.5.

Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, a seguito di distinte votazioni, gli identici 4.8 e 4.9, nonché gli emendamenti 4.10 e 4.11 sono respinti.

La seduta, sospesa alle ore 22, riprende alle ore 22,20.

Il relatore PAGLIARI (*PD*) riformula il proprio emendamento 4.22 in un testo 2, pubblicato in allegato, che prevede una proroga non superiore a dodici mesi, facendo riferimento agli impianti che risultano inattivi da non più di sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 150 del 2013. Invita i presentatori a modificare l'emendamento 4.21 nel medesimo senso.

Il senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) riformula l'emendamento 4.21 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Su proposta del relatore Pagliari, la PRESIDENTE dispone l'accantonamento degli emendamenti identici 4.21 (testo 2) e 4.22 (testo 2), nonché degli emendamenti da 4.26 a 4.30.

L'emendamento 4.34 è riformulato in un testo corretto, pubblicato in allegato.

Con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, gli identici 4.32, 4.33 e 4.34 (testo corretto) sono posti in votazione e approvati.

Il relatore PAGLIARI (*PD*) esprime parere favorevole sull'emendamento 4.0.2, su cui il rappresentante del Governo si rimette alla Commissione.

Posto in votazione, l'emendamento 4.0.2 è approvato.

Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 6.1 è posto in votazione e respinto.

Il relatore PAGLIARI (*PD*) e il rappresentante del Governo esprimono parere contrario sull'emendamento 6.9.

Il senatore BOCCHINO (*M5S*) invita il relatore a riconsiderare il parere espresso, in quanto l'emendamento propone semplicemente una riallocazione di fondi a favore degli enti di ricerca.

Posto in votazione, l'emendamento 6.9 è respinto.

Posto in votazione con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 6.14 è approvato.

Il relatore PAGLIARI (*PD*) e la rappresentante del Governo esprimono parere contrario sull'emendamento 7.1.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*) fa proprio l'emendamento 7.1 e lo ritira.

Con il parere favorevole del relatore e della rappresentante del Governo, l'emendamento 7.2 è posto in votazione e approvato. Sono quindi assorbiti gli emendamenti 7.3 e 7.4.

Con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 7.8 è posto in votazione e approvato.

Il senatore AUGELLO (*NCD*) chiede l'accantonamento dell'emendamento 7.19.

Gli emendamenti 7.18 e 7.19, di contenuto analogo, sono quindi accantonati.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) riformula l'emendamento 9.1 in un testo 2, pubblicato in allegato, sul quale il relatore esprime parere favorevole e il rappresentante del Governo si rimette alla Commissione.

Posto ai voti, l'emendamento 9.1 (testo 2) è approvato.

Il relatore PAGLIARI (*PD*) invita a riformulare l'emendamento 9.24, sopprimendo le parti improponibili, ovvero il secondo e il terzo periodo.

L'emendamento 9.24 è quindi riformulato in un testo 2 pubblicato in allegato, sul quale il sottosegretario DE CAMILLIS si rimette alla Commissione.

Posto quindi in votazione, l'emendamento 9.24 (testo 2) è approvato.

Il relatore PAGLIARI (*PD*) esprime parere contrario sugli identici 9.47, 9.48 e 9.50.

Il senatore MARAN (*SCpI*) ritira l'emendamento 9.47, riservandosi un approfondimento per l'esame in Assemblea.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*) fa proprio l'emendamento 9.48 e lo ritira.

Il senatore D'ALÌ (*NCD*) fa proprio l'emendamento 9.50 e lo ritira.

Il sottosegretario DE CAMILLIS propone ai presentatori di riformulare l'emendamento 9.67, sostituendo le parole «1° gennaio 2015» con le parole «1° giugno 2015».

Il senatore AUGELLO (*NCD*) riformula l'emendamento 9.67 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Anche l'emendamento 8.0.1 è riformulato in un testo 2, pubblicato in allegato.

Posti quindi in votazione, sono approvati gli identici emendamenti 9.67 (testo 2) e 8.0.1 (testo 2).

Il relatore PAGLIARI (*PD*) e la rappresentante del Governo esprimono parere contrario sull'emendamento 9.71, che viene accantonato su richiesta del senatore Di Biagio.

Con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 9.72 è posto in votazione e approvato. Sono quindi assorbiti gli emendamenti 9.73, 9.74 e 9.75.

Il relatore PAGLIARI (*PD*) esprime parere favorevole sull'emendamento 9.77, a condizione che sia modificato con l'inserimento di un limite di minori entrate per 150 milioni di euro, al fine di recepire il parere espresso dalla Commissione bilancio.

Il senatore VOLPI (*LN-Aut*) fa proprio l'emendamento 9.77 e lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato, su cui il rappresentante del Governo si rimette alla Commissione.

Posto quindi ai voti, l'emendamento 9.77 (testo 2) è approvato.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore CRIMI (*M5S*), con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, gli emendamenti identici 10.3 e 10.4 sono posti ai voti e respinti.

Si passa dunque all'esame dell'emendamento 10.20.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*) invita il presentatore a modificare l'emendamento 10.20, prevedendo la proroga fino al 30 giugno 2014.

La senatrice LO MORO (*PD*) fa proprio l'emendamento 10.20 e ne chiede l'accantonamento.

L'emendamento 10.20 è quindi accantonato.

I senatori PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) e D'ALÌ (*NCD*), accogliendo la proposta del relatore, riformulano rispettivamente gli emendamenti 11.1 e 11.2 in testi 2, pubblicati in allegato, su cui il rappresentante del Governo si rimette alla Commissione.

Posti ai voti, gli identici 11.1 (testo 2) e 11.2 (testo 2) sono approvati.

La PRESIDENTE propone che tutti gli emendamenti che non sono stati approvati o respinti, ovvero preclusi, assorbiti o dichiarati decaduti, né accantonati, si intendano ritirati.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 23.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1214**(al testo del decreto-legge)****Art. 1.****1.9 (testo 2)**

ALBANO, Rita GHEDINI, GATTI, MATTESINI

Al comma 3 dopo le parole: «presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo,» inserire le seguenti: «nonché, in attesa del completamento del piano di rientro della situazione di esubero, del personale non dirigenziale impiegato presso l'INPS,».

1.13 (testo2)

PADUA

Al comma 4, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«c) al comma 4-bis, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2015"».

1.14 (testo 2)

SCAVONE, Mario FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, RUVOLO

Al comma 4, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«c) al comma 4-bis, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2015"».

1.28 (testo 2)

VATTUONE, LO MORO, Luciano ROSSI

Al comma 11, apportare le seguenti modificazioni:

a) la parola: «2016», ovunque ricorra, è sostituita dalla parola: «2018»;

b) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«b-bis) alla nota [5] della tabella 1, la parola: "2015" è sostituita dalla parola: "2016"».

Art. 2.**2.4 (testo corretto)**

ARRIGONI, CROSIO, BISINELLA, VOLPI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Gli effetti delle disposizioni di cui al comma 2 cessano a decorrere dal 1° maggio 2014, salvo che le competenti Commissioni parlamentari, prima della stessa data, si siano espresse favorevolmente su una relazione recante il rendiconto dell'attività svolta e dei finanziamenti utilizzati che il commissario *ad acta* deve presentare alle Camere entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

2.11 (testo 2)

BLUNDO, CASTALDI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. In virtù degli effetti prodotti dal sisma del 6 aprile 2009, i termini di cui al comma 3, dell'articolo 11, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sono differiti di tre anni. Al relativo onere, valutato nel limite massimo di 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

Art. 4.**4.1 (testo 2)**

SCIBONA, CIOFFI

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2014» con le seguenti: «30 giugno 2014».

4.21 (testo 2)

NENCINI, Fausto GUILHERME LONGO, PALERMO, PANIZZA, FRAVEZZI, LANIECE

Al comma 7, sostituire le parole: «non superiore a sei mesi» con le seguenti: «non superiore a dodici mesi, compresi quegli impianti inattivi da non più di sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150.».

4.22 (testo 2)

PAGLIARI

Al comma 7, sostituire le parole: «non superiore a sei mesi» con le seguenti: «non superiore a dodici mesi, compresi quegli impianti inattivi da non più di sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150.».

4.34 (testo corretto)

AIELLO, VICECONTE, GUALDANI, MANCUSO, BIANCONI, GENTILE, BILARDI, CHIAVAROLI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al comma 7 dell'articolo 12 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016"».

Art. 8.**8.0.1 (testo 2)**

BERGER, ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 8-bis.***(Proroga in materia di pagamenti)*

«1. Al fine di consentire alla platea degli interessati di adeguarsi all'obbligo di dotarsi di Pos, all'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, le parole: "1° gennaio 2014", sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014"».

Art. 9.**9.1 (testo 2)**

ENDRIZZI

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2014» con le seguenti: «30 giugno 2014».

9.24 (testo 2)

PAGANO

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. Il termine per l'adozione del decreto previsto dall'articolo 62-*quater*, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è differito al 28 febbraio 2014. A decorrere dallo stesso termine, al fine di riequilibrare gli effetti dell'incidenza dei carichi fiscali sui prodotti da fumo e loro succedanei, e conseguentemente assicurare la tenuta delle correlate entrate erariali, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere stabilite modificazioni, nella misura massima dello 0,7 per cento, delle aliquote di accisa e di imposta di consumo che gravano sui predetti prodotti. Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare aumenti di gettito né nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

9.67 (testo 2)

AUGELLO, MANCUSO

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. Al fine di consentire alla platea degli interessati di adeguarsi all'obbligo di dotarsi di Pos, all'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, le parole: "1° gennaio 2014", sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014"».

9.77 (testo 2)

CANDIANI

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente :

«15-bis. Al comma 1 dell'articolo 62-*quater* del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: "1° gennaio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "1° giugno 2014". Ai maggiori oneri conseguenti, nel limite massimo di euro 150 milioni, si provvede come segue: sugli interessi, premi ed altri proventi, di cui agli articoli 44 e 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, conseguiti con operazioni di compravendita concluse entro le quarantotto ore, si calcola un'imposta sostitutiva del 27 per cento. Tale imposta è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e IRAP».

Art. 11.**11.1 (testo 2)**

BERGER, ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, D'ALÌ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11 - (*Proroga di termini in materia di turismo*). – 1. Il termine stabilito dall'articolo 15, comma 7, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, è prorogato al 31 dicembre 2014 per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 20 maggio 1994, che siano in possesso, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di ade-

guamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede ad aggiornare le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere", semplificando i requisiti ivi prescritti, in particolare per le strutture ricettive turistico-alberghiere fino a 50 posti letto.

3. All'attuazione del presente articolo si provvede nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente».

11.2 (testo 2)

BERGER, ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11 - (*Proroga di termini in materia di turismo*). – 1. Il termine stabilito dall'articolo 15, comma 7, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, è prorogato al 31 dicembre 2014 per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 20 maggio 1994, che siano in possesso, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede ad aggiornare le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere", semplificando i requisiti ivi prescritti, in particolare per le strutture ricettive turistico-alberghiere fino a 50 posti letto.

3. All'attuazione del presente articolo si provvede nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente».
